



ORDINANZA n° 480/2018

Il sottoscritto ing. Sabato FUSCO, Chief Technical Officer della Società Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A., giusta procura rep. 31368 racc. 17838 del 23.02.2017 – dott. Alberto Gasparotti Notaio in Mestre;

PREMESSO

- che l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 30 aprile 1992 e s.m.i., attribuiscono al Concessionario, previa informazione all'Ente Concedente, poteri di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per l'autostrada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali della strada;
- che ai sensi dell'art. 6 comma 6 del vigente Codice della Strada è stata data comunicazione dell'emissione della presente ordinanza al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, Dipartimento per le Infrastrutture gli Affari Generali ed il Personale, Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - con lettera prot. n. 15492 del 16 ottobre 2018;

CONSIDERATO

- che, durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono determinare situazioni di riduzione delle condizioni di aderenza dei veicoli in transito lungo l'Autostrada A4 nel tratto di competenza, che si sviluppa dal km 363+724 al km 406+976;
- che detti fenomeni, oltre ai problemi legati alla sicurezza, condizionano il regolare flusso del traffico;
- che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo, di conseguenza, difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di emergenza, pubblica necessità e sgombero neve;
- che l'autostrada A4 costituisce un'arteria fondamentale per il collegamento dei principali flussi di traffico che si sviluppano sull'asse est/ovest del nord Italia;

VISTO

- l'articolo 5 del D.lg.vo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;
- l'articolo 6, comma 4, lettera e) del D.Lg.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni che consente, con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lg.vo 30.4.1992 n. 285, di "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";
- la Direttiva del 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013;

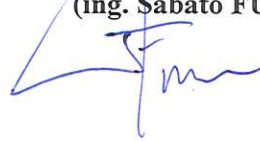
ORDINA

- a tutti i conducenti di veicoli a motore, con eccezione dei motoveicoli, che dal giorno 15 novembre 2018 al giorno 15 aprile 2019 transitano in entrambe le carreggiate dell'Autostrada A4 nel tratto compreso tra il km 363+724 e il km 406+976 di essere muniti di pneumatici invernali (da neve), conformi alle disposizioni della

direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita da Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

L'obbligo sarà reso noto da idonea segnaletica stradale posizionata sul tratto di strada interessato (targa tipo A) e sulla principale viabilità di adduzione al tratto autostradale in questione (targhe tipo B e C), come da modelli allegati alla presente ordinanza.

Chief Technical Officer
(ing. Sabato FUSCO)



all. c.s.

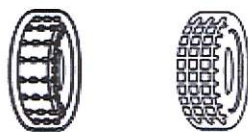
AT/MS/DZ/dz

ORD 480/2018 catene_termiche

A

Targa dimensioni cm 250x350

cm 250



cm 350

**obbligo di
pneumatici
invernali
o catene a bordo**

**dal 15 novembre
al 15 aprile**

**tra PADOVA est
e VENEZIA est**

B

Targa dimensioni cm 170x300

cm 170

cm 300



C

Targa dimensioni cm 170x300

